

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4170

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI,
MAGLIOCCHETTI, VALENTINO, CARUSO Antonino,
MAGNALBÒ, PALOMBO, MULAS, BORNACIN, DEMASI,
PELLICINI, MAGGI, PACE, TURINI, CASTELLANI Carla,
SILQUINI, MONTELEONE, MEDURI, RAGNO, SERVELLO,
MARRI e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1999

Norme sulla valutazione delle infermità di cui al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Esistono molte disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono particolari diritti o facoltà a coloro che sono affetti da minorazioni dell'integrità personale quantificate solamente in misura percentuale.

A titolo di esempio si possono citare le deliberazioni di molti comuni in tema di aumento della detrazione ICI a favore di nuclei familiari in cui vi è un soggetto con almeno il 75 per cento di invalidità o i regolamenti di alcune università che nella valutazione della capacità reddituale di una famiglia attribuiscono rilevanza alla presenza di invalidi nella misura del 40 per cento o del 60 per cento.

Norme di questo genere risultano di difficile applicazione nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio poichè le loro infermità non sono classificate in misura percentuale, bensì in base alle categorie previste dalle tabelle A e B allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La mancanza di una norma giuridica che fornisca un criterio di equiparazione tra i due sistemi di misura fa sì che gli interessati trovino di frequente ostacoli insormontabili per usufruire di diritti loro spettanti perchè le amministrazioni competenti non sono spesso in grado di valutare correttamente l'entità delle invalidità di guerra o di servizio.

Questa lacuna legislativa assume poi particolare rilevanza quando sono gli interessati stessi a dover effettuare la suddetta valutazione in sede di autocertificazione, come avviene sempre più spesso.

La presente proposta mira a risolvere questo problema fornendo a tutte le parti interessate un chiaro criterio di riferimento, elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti e della prassi amministrativa (articolo 1), e disponendo una norma che eviti agli invalidi di essere sottoposti a più visite per ottenere certificazioni sanitarie valide ai fini previsti dalla legge (articolo 2).

La proposta non comporta evidentemente alcun onere finanziario ed opera nello stesso senso delle recenti norme in materia di semplificazione amministrativa approvate dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione di benefici e agevolazioni concernenti soggetti invalidi o i relativi nuclei familiari, per le lesioni ed infermità di cui alle tabelle A e B allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, sono attribuite percentuali di invalidità nelle misure previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, di cui alla tabella A richiamata al comma 1, sono attribuite le seguenti percentuali di invalidità:

- a) 1^a categoria: 100 per cento;
- b) 2^a categoria: da 90 a 99 per cento;
- c) 3^a categoria: da 80 a 89 per cento;
- d) 4^a categoria: da 70 a 79 per cento;
- e) 5^a categoria: da 60 a 69 per cento;
- f) 6^a categoria: da 50 a 59 per cento;
- g) 7^a categoria: da 40 a 49 per cento;
- h) 8^a categoria: da 30 a 39 per cento.

3. Per le lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità *una tantum*, di cui alla tabella B richiamata al comma 1, è attribuita una percentuale di invalidità da 20 a 29 per cento.

Art. 2.

1. La documentazione rilasciata dagli organi ministeriali competenti in ordine alle invalidità che danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.

